

**DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77, RECANTE
“GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA E PRIME MISURE DI RAFFORZAMENTO DELLE
STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DI SNELLIMENTO DELLE
PROCEDURE”.**

ESAME

3 GIUGNO 2021

Il provvedimento in esame è suddiviso in due parti: la prima (articoli da 1 a 16) dedicata alla *governance* degli interventi del PNRR e volta a regolare il sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo di tali interventi (Titolo I), nonché recante la definizione dei poteri sostitutivi, in caso di mancato rispetto da parte degli enti locali degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, delle procedure per il superamento del dissenso e di quelle relative alla gestione finanziaria delle risorse (Titolo II).

Nella seconda parte, invece, vi sono le disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa, articolate nei seguenti titoli:

- Titolo I – *Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico* (artt. 17- 37);
- Titolo II – *Transizione digitale*; (artt. 38 – 43)
- Titolo III – *Procedure speciale per alcuni progetti PNRR* (artt. 44 – 46);
- Titolo IV – *Contratti pubblici* (artt. 47 – 56);
- Titolo V – *Semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno* (artt. 57 – 60);
- Titolo VI – *Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241* (artt. 61 -63);
- Titolo VII - *Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa* (artt. 64 – 67).

Ciò premesso e venendo all'analisi del provvedimento in commento, si evidenzia che le principali misure, per quanto di interesse, sono contenute nel **titolo IV**, dedicato ai **contratti pubblici**.

Di seguito, una prima analisi delle più importanti novità che attengono al settore delle opere pubbliche.

Art. 6: Monitoraggio e rendicontazione

Nell'ambito della disciplina della *governance* per l'attuazione degli interventi del PNRR, per quanto di interesse, si segnala la costituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – dell'ufficio “*Servizio centrale per il PNRR*”, con compiti, *inter alia*, di monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR.

Tale ufficio sarà altresì responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del *Next Generation EU-Italia* e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR.

Art. 7: Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza

Nell'ambito del sistema dei controlli, si evidenzia l'istituzione, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di un ufficio avente funzioni di audit degli interventi del PNRR, che opererà in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione degli stessi interventi.

Nello svolgimento delle funzioni di controllo, tale ufficio si avvale dell'ausilio delle Ragionerie Territoriali dello Stato.

Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, si segnala infine la possibilità per le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR di stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 44: Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto

Ai fini della realizzazione di alcuni interventi del PNRR di particolare complessità o di rilevante impatto (allegato B al decreto *de quo*, su cui vedi più avanti), viene definita una procedura speciale volta a velocizzare la fase "a monte" della gara.

In particolare, è previsto che tutti i pareri e le autorizzazioni richiesti (Conferenza dei servizi, valutazione di impatto ambientale, verifica archeologica, dibattito pubblico) vengano acquisiti sul progetto di fattibilità tecnico-economica per il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici definirà i contenuti essenziali.

Un Comitato speciale all'interno del menzionato Consiglio viene incaricato di indicare le eventuali modifiche o integrazioni al progetto di fattibilità tecnico-economica che dovessero essere necessarie per rispettare le indicazioni contenute nei pareri e le autorizzazioni.

Questo pacchetto di misure riguarderà taluni progetti, quali:

- ✓ l'alta velocità ferroviaria sulla tratta Salerno-Reggio Calabria;
- ✓ l'alta velocità/alta capacità sulla Palermo-Catania-Messina;
- ✓ la realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;
- ✓ il potenziamento della linea Orte-Falconara;
- ✓ la realizzazione linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;
- ✓ il potenziamento della linea Verona-Brennero;
- ✓ la realizzazione della diga foranea di Genova;
- ✓ la realizzazione delle opere di derivazione della diga di Campolattaro;
- ✓ la messa in sicurezza e l'ammodernamento del sistema idrico del Peschiera nel Lazio;
- ✓ il potenziamento delle infrastrutture del porto di Trieste.

Art. 45: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici

Al fine di dare attuazione alle procedure di cui all'articolo 44 sopra menzionato, viene istituito, fino al 31 dicembre 2026, un Comitato speciale presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici per l'espressione dei pareri di competenza dello stesso Consiglio, relativamente alle opere di particolare complessità o di rilevante impatto.

Detto organo sarà composto da dirigenti delle Amministrazioni, rappresentanti della Conferenza unificata Stato e Autonomie locali e degli ordini professionali, docenti universitari e magistrati amministrativi e contabili, nonché un avvocato dello Stato.

Potranno essere invitati a partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti a pubbliche amministrazioni, senza però diritto di voto.

Infine, si evidenzia che, ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria di detto Comitato, viene altresì istituita, sempre presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, una struttura di supporto di durata temporanea fino al 31 dicembre 2026.

Art. 46: Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico

Viene prevista la possibilità per il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), su proposta della Commissione nazionale per il dibattito pubblico, di adottare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, in relazione agli interventi di particolare complessità o di rilevante impatto di cui all'articolo 44 sopra menzionato, nonché per quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo Piano (PNC), un decreto volto a definire soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico, inferiori rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente e contenute nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76.

Al riguardo, si ricorda che il citato decreto n. 76 reca il regolamento delle modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico, e che il relativo allegato detta, con riferimento alle diverse tipologie di opere (ad esempio, autostrade e strade, tronchi ferroviari, aeroporti e porti), le soglie dimensionali oltre le quali è obbligatorio espletare la procedura di dibattito pubblico.

Con riferimento specifico, poi, alle opere del PNRR di particolare complessità o di rilevante impatto di cui all'articolo 44, vengono introdotte misure di snellimento e di velocizzazione della procedura di dibattito pubblico, tra cui, l'applicazione di termini ridotti alla metà e la durata massima della procedura, fissata a 30 giorni.

In caso di inosservanza da parte della stazione appaltante dei termini di svolgimento previsti, la Commissione per il dibattito pubblico esercita, senza indugio, i necessari poteri sostitutivi.

Gli esiti del dibattito e le osservazioni raccolte saranno poi valutati nella Conferenza dei servizi indetta sul progetto di fattibilità tecnico-economica, ai sensi della procedura speciale prevista per tale tipologia di interventi, in precedenza descritta.

Art. 47: Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR)

Al fine di perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, si prevede l'applicazione agli interventi del PNRR e del PNC delle seguenti disposizioni:

- a) gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006 – ossia, le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti - producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- b) gli operatori economici diversi da quelli di cui alla lettera a) e che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, da trasmettere contestualmente alle rappresentanze sindacali aziendali alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- c) le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne;
- d) è requisito necessario dell'offerta l'assunzione dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:
 1. nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori;
 2. utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;
 3. si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, giovani con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
 4. abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere;

5. abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario. Dichiarazione, questa, che, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. n. 254/2016, copre, nell'ambito della comprensione dell'attività d'impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto della stessa prodotta, i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa.
- e) i contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui alle lettere b) e c), commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. La violazione dell'obbligo di cui alla lettera b) determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in RTI, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e PNC;
- f) le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, delle previsioni di cui alla lettera c), o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegate per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il MIMS ed il Ministro del lavoro, da adottarsi entro sessanta giorni, possono infine essere definite le modalità e i criteri applicativi delle misure ivi previste, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

ART. 48: Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC

In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal **PNRR**, dal **PNC** e dai **programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea**, viene prevista anzitutto l'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo dedicato ai lavori pubblici (articoli 47 – 56).

Tra queste, ad esempio, le norme del decreto c.d. "Semplificazione" (n. 76/2020), del decreto "Sblocca-cantieri" (n. 32/2019), come modificate dal decreto in commento, nonché la nuova disciplina del subappalto introdotta all'articolo 49, di cui si dirà in seguito.

In aggiunta, sempre ai fini dell'affidamento, viene disposta l'applicazione delle seguenti previsioni:

- a) possibilità di innalzare l'importo dell'anticipazione del prezzo contrattuale fino al 30% (decreto c.d. "Rilancio", n. 34/2020);
- b) nomina di un RUP, per ogni procedura, con il compito di validare e approvare ciascuna fase progettuale e di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, con propria determinazione adeguatamente motivata, fermo restando l'attività di verifica che rimane in capo ai soggetti di cui all'articolo 26, comma 6, del Codice;
- c) possibilità di ricorrere alla **procedura negoziata con invito a 5 operatori** quando, per ragioni di urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR, del PNC, nonché dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea;
- d) in caso di impugnazione delle procedure di affidamento, relative agli interventi per cui è richiesto il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici (su cui vedi dopo, *sub* punto g), applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche, le quali, in sintesi, rendono più difficile l'accoglimento della domanda cautelare e limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente;
- e) possibilità di ricorso all'appalto congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori, anche ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica (c.d. **appalto integrato complesso**). In tale caso:
 - ✓ sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la Conferenza di servizi;
 - ✓ l'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo;
 - ✓ in entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori;
 - ✓ in ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del "definitivo" partecipa anche l'affidatario, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto;
 - ✓ entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il RUP avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto.
- f) le stazioni appaltanti, nel bando di gara o nella lettera di invito, possono prevedere l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (c.d. BIM);
- g) il parere del CSLP, in deroga a quanto previsto dall'art. 215 del Codice, viene reso solo sui progetti di fattibilità tecnica ed economica ovvero sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro (in tali casi, il parere reso non riguarda anche la valutazione

di congruità del costo); sotto tale importo, fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dal parere.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo in commento, le disposizioni "speciali" per gli interventi *de quibus* (descritte nell'elenco di cui in precedenza) dovrebbero, quindi, operare in combinato disposto con le norme del DL "Semplificazione" (n. 76/2020) e del DI "Sblocca-cantieri" (32/2019).

Al riguardo, però, si segnalano alcune sovrapposizioni tra le diverse normative richiamate, laddove si tratti di un intervento finanziato, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

Ciò accade, ad esempio, in tema di:

1. utilizzo della **procedura negoziata** sia sopra che sotto la soglia comunitaria; per le opere di cui all'articolo 48, in commento, infatti, è prevista una nuova ipotesi di procedura negoziata con invito a 5 operatori (vedi *infra*), diversa dalla disciplina dal DL "Semplificazione" (n. 76/2020);
2. persistenza o meno dei **poteri derogatori** di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto 76/2020, in capo alle stazioni appaltanti anche per le opere di cui all'articolo 48.

ART. 49: Modifiche alla disciplina del subappalto

Quanto alla disciplina del **subappalto**, l'articolo in commento interviene sia sul regime transitorio previsto dal DI. "Sblocca-cantieri" – che fissava, fino al 30 giugno prossimo, il limite per il ricorso a detto istituto al 40 per cento dell'importo complessivo del contratto - sia "a regime", con modifiche dirette sul Codice dei contratti.

In particolare, si evidenzia quanto segue.

Fino al 31 ottobre 2021, viene consentito il ricorso al subappalto **fino al 50 per cento dell'importo complessivo** del contratto di lavori, servizi e forniture (conseguentemente, viene abrogato il regime transitorio sopra descritto, di cui al decreto c.d. "Sblocca-cantieri").

Ciò, anche in deroga al limite del 30 per cento fissato dall'articolo 105, comma 5, del Codice, per le categorie c.d. SIOS.

Sin dall'entrata in vigore del provvedimento in commento, ossia dal 1° giugno u.s., viene inoltre disposto:

- a) il divieto di affidare l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
- b) l'abrogazione del limite del 20% di ribasso per le prestazioni affidate dall'affidatario in subappalto. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in

subappalto, dovrà tuttavia garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; dovrà, inoltre, riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Dal **1° novembre 2021**, invece, le stazioni appaltanti, **previa adeguata motivazione** da esplicitare nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, dovranno indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire **a cura dell'aggiudicatario** in ragione:

- ✓ delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui alle categorie SIOS;
- ✓ dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- ✓ ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle "white list" ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita per il SISMA 2016.

Da tale data, quindi, verrà definitivamente meno ogni limite generale ed estratto per il ricorso al subappalto e verrà, invece, rimessa ad una valutazione "gara per gara" delle stazioni appaltanti un'eventuale limitazione del ricorso a tale istituto, che dovrà essere motivata sulla base delle specifiche esigenze indicate dal medesimo articolato e descritte in precedenza.

A decorrere sempre **dal 1° novembre p.v.**, viene altresì prevista:

- ✓ l'abrogazione del divieto di subappalto oltre il 30% per le categorie SIOS;
- ✓ la responsabilità in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, da parte del contraente principale e del subappaltatore.

Infine, è **immediatamente vigente** l'obbligo per le amministrazioni competenti di:

- 1) assicurare la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
- 2) adottare il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera;
- 3) adottare, entro 90 giorni, il regolamento volto ad individuare le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali, vi sia un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa.

Sempre in tema di subappalto, va evidenziato che, al successivo articolo 53, *inter alia*, viene prorogata **fino al 31 dicembre 2023** la sospensione dell'obbligo di indicazione in gara della terna dei subappaltatori, disposta dal DI "Sblocca-cantieri" (n. 32/2019).

Stante l'assenza di una disciplina transitoria espressa, l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di subappalto deve seguire il principio del *tempus regit actum* (che impone l'applicazione alla procedura di gara della normativa vigente al tempo della sua indizione).

ART. 50: Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC

In relazione all'esecuzione dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal **PNRR** e dal **PNC** e dai **programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea**, viene prevista anzitutto l'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo dedicato ai lavori pubblici (articoli 47 – 56).

Tra queste, come già evidenziato in relazione alle procedure di affidamento di tali interventi, le norme del decreto c.d. "Semplificazione" (n. 76/2020), del decreto "Sblocca-cantieri" (n. 32/2019), come modificate dal decreto in commento, nonché la nuova disciplina del subappalto introdotta all'articolo 49, di cui in precedenza.

In aggiunta, si prevede che:

- 1) decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, o gli altri termini stabili dalla legge, il RUP o l'unità organizzativa sia titolare di un potere di sostituzione in caso di inerzia della PA, d'ufficio o su richiesta dell'interessato;
- 2) il contratto diventi efficace con la stipulazione, senza necessità di aspettare l'approvazione da parte della stazione appaltante;
- 3) le stazioni appaltanti prevedano, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, il riconoscimento di un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo rispetto al termine indicato, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale nel bando, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, nei limiti delle relative disponibilità, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;
- 4) le soglie delle penali dovute per il ritardato adempimento possano essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e che non possano comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

ART. 51: Modifiche al DL “Semplificazione” - n. 76/2020

Al decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, vengono apportate le modifiche di seguito descritte.

In particolare, vengono anzitutto prorogate fino al **30 giugno 2023** (dal 31 dicembre 2021) le seguenti disposizioni:

- 1) le procedure derogatorie per gli affidamenti “**sotto soglia**” (art. 1); contestualmente, vengono altresì modificate le modalità di affidamento di tali lavori, prevedendo:
 - a) affidamento diretto dei lavori fino a 150 mila euro, anche senza consultazione di più operatori economici;
 - b) procedura negoziata con invito a 5 operatori per lavori da 150 mila euro e fino ad 1 milione;
 - c) procedura negoziata con invito a 10 operatori da 1 milione e fino a soglia comunitaria (5,3 milioni di euro).
- 2) le procedure derogatorie per gli affidamenti “**sopra soglia**” (art. 2);
- 3) le disposizioni in tema di **verifiche antimafia** - cd informativa antimafia liberatoria (art. 3);
- 4) la disciplina derogatoria in tema di **sospensioni dei lavori** (art. 5);
- 5) l'operatività del **Collegio Consultivo Tecnico** (art. 6). Rispetto a tale istituto, viene altresì prevista:
 - a) la possibilità per la PA e l'operatore di individuare i componenti (non il presidente) tra il personale dipendente o con rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione purché in possesso dei requisiti richiesti;
 - b) la possibilità per il giudice, quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del CCT, di escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
 - c) l'approvazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, **con decreto del MIMS, previo parere del CSLPP, di linee guida** volte a definire:
 - ✓ i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico;
 - ✓ i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte;

- ✓ le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti.

Con il medesimo decreto, è istituito presso il CSLP un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione.

- 6) gli **snellimenti procedurali** di cui all'articolo 8, comma 1. Tra questi, in particolare, quelli secondo cui:
 - a) è sempre autorizzata consegna in via d'urgenza;
 - b) l'obbligo di sopralluogo è possibile solo ove sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;
 - c) in relazione alle procedure ordinarie, si applica la riduzione dei termini per ragioni di urgenza, senza necessità di motivazione alcuna;
- 7) la norma in materia di **responsabilità erariale**, di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto n. 76/2020, che limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta sia dolosamente voluta. Si ricorda che tale limitazione non trova applicazione per i danni cagionati da omissione ed inerzia del pubblico funzionario.

ART. 52: Modifiche al DI "Sblocca-Cantieri"

Con riferimento al decreto n. 32/2019, convertito con modificazioni nella legge n. 55/2019, vengono prorogate, fino **al 30 giugno 2023** (dal 31 dicembre 2021), le seguenti disposizioni:

- 1) sospensione dell'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di avvalersi delle centrali di committenza, però limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati con risorse PNRR. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate all' articolo 37, comma 4, del Codice, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di province;
- 2) sospensione dell'obbligo di ricorso, da parte delle stazioni appaltanti, ai commissari "esterni" iscritti all'apposito albo tenuto dall'ANAC;
- 3) sospensione del divieto di appalto congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori (cd "integrato");
- 4) possibilità per la PA di prevedere in fase di gara l'inversione procedimentale, aprendo prima le offerte e poi verificando i requisiti dei concorrenti;

- 5) innalzamento a 100 milioni di euro della soglia oltre la quale è obbligatorio il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall'acquisizione del parere;
- 6) sospensione del divieto di iscrivere riserva su progetti validati.

Viene inoltre prorogata, **fino al 31 dicembre 2023**, come in precedenza evidenziato, la sospensione dell'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in gara, sia per gli appalti sia per le concessioni, e del conseguente obbligo di verifica in sede di gara, in capo agli stessi, del possesso dei necessari requisiti di partecipazione.

Vengono infine **prorogate per tutto il 2023** le seguenti misure:

- 1) possibilità per i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione, di avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Dette opere saranno poi considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione;
- 2) possibilità di affidare i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione, sulla base di un progetto definitivo "alleggerito" e possibilità di iniziare i lavori a prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo;
- 3) per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, una volta approvato il progetto definitivo dal CIPE, la possibilità per i soggetti aggiudicatori di approvare direttamente le eventuali varianti, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario, dovranno tornare al CIPE per l'approvazione.

ART. 53 - Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici

Tale articolo, tra le altre cose, interviene in materia di trasparenza e partecipazione alle gare, prevedendo, *in primis*, che tutte le informazioni inerenti la programmazione, la scelta del contraente, l'aggiudicazione e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, siano gestite e trasmesse tempestivamente dalle stazioni appaltanti alla **Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC**, che provvederà poi a pubblicare sulla stessa i dati ricevuti, ad eccezione di quelli che riguardino i contratti segreti.

Detta Banca dati – sostituendosi alla Banca dati nazionale degli operatori economici gestita dal MIMS – diviene quindi l'unico mezzo attraverso cui verrà acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure di gara

e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti.

A tale fine, viene affidato alla stessa Autorità il compito di individuare, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il MIMS e con l'AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca Dati *de qua*, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, nonché i criteri e le modalità relative all'accesso e al funzionamento di detta Banca dati.

Presso la stessa, è istituito, inoltre, il **fascicolo virtuale dell'operatore economico**, da utilizzare per la partecipazione alle singole gare, nel quale sono presenti:

1. i dati individuati con il provvedimento dell'ANAC di cui al paragrafo precedente, per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
2. l'attestazione SOA per gli esecutori di lavori pubblici,
3. nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione, di cui all'articolo 83 del Codice, che l'operatore economico carica.

I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, potranno essere utilizzati anche per gare diverse.

ART. 54 - Estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo

Al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo, viene prevista l'operatività dell'Anagrafe antimafia degli esecutori costituita per la ricostruzione post terremoto Centro Italia 2016, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 5 dicembre 2016, n. 229.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° giugno 2021, ossia dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione dovranno essere iscritti nella menzionata Anagrafe.

Naturalmente, gli operatori economici già iscritti nella sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori - in cui era confluito l'elenco degli operatori economici relativamente alla ricostruzione privata post-sisma dell'Abruzzo del 2009 - confluiscono a loro volta, a cura della Prefettura-UTG dell'Aquila, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori.

Si fa riserva di ulteriore commento.

Roma, 3 giugno 2021